

ad tutte in parola furono applicate le condizioni allora vigenti, e cioè:

a) - tasso d'interesse dell'8% annuo, con pagamento mediante le rate bimestrali "non scontate";

b) - durata dell'ammortamento: anni 15;

- reddito effettivo per l'Istituto: 8,57% annuo.

- In caso di concessione del mutuo ora chiesto verrebbero, invece, praticate le condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione il 31 gennaio 1952, per i mutui ordinari non fariousi, e cioè:

1) - tasso d'interesse dell'8,25% annuo, con pagamento mediante rate bimestrali "non scontate";

2) - diritto di commissione dell'1,45% "una tantum" sul l'importo del mutuo;

3) - durata dell'ammortamento: anni 15.

- reddito effettivo per l'Istituto: 9,17% annuo.

A tali condizioni verrebbero, come sopra detto, adeguati anche i due precedenti mutui e, pertanto, l'Istituto riscuoterebbe in dipendenza del nuovo finanziamento un ulteriore profitto da corrispondersi dal mutuatario sotto forma di diritto di commissione compensativo "una tantum" rappresentato:

a) - dall'1,45% sui residui valori capitali dei due mutui in corso di ammortamento;

b) - del valore attuale della differenza tra l'ammortare delle rate di ammortamento da calcolarsi all'8,25% e quelle attuali calcolate al tasso dell'8%, limitatamente alle rate ancora a scadere.